

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

DEBITORE,

- RICORRENTE -

CONTRO

SOCIETA' CREDITRICE,

- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza n. OMISSIS della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

il DEBITORE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a DUE MOTIVI illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 3 marzo 2016 - emessa in sede di rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte n. OMISSIS - che ha respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo notificatogli dalla SOCIETA' CREDITRICE;

la SOCIETA' CREDITRICE ha replicato con controricorso.

Rilevato che:

con i due motivi di ricorso, il DEBITORE - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - ha censurato l'impugnata

Ordinanza, Corte di Cassazione Pres. Cristiano, Rel. Valitutti, n. 27529 del 20 novembre 2017

sentenza, per avere ritenuto inammissibile **l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in base al rilievo che il provvedimento monitorio gli era stato regolarmente notificato, sebbene non presso la sua residenza anagrafica, bensì presso il suo abituale domicilio di fatto;**

siffatta decisione, a parere del ricorrente, contrasterebbe con il disposto dell'art. 139 c.p.c. e sarebbe stata emessa in difetto di un serio accertamento, condotto sulla base di risultanze istruttorie certe, in ordine al fatto che egli dimorerebbe abitualmente in un luogo diverso da quello di residenza anagrafica.

Considerato che:

questa Corte, nella pronuncia del 14/05/2013, n. 11550, ha affermato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;

a tal fine - secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 23/09/2004, n. 19132; Cass. 25/07/2003, n. 11562) - assume rilevanza esclusiva il luogo dell'effettiva, abituale dimora del destinatario della notifica, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche;

in particolare, dette risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta dal giudice da qualsiasi fonte di convincimento, ivi compresa la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio (Cass. 16/11/2006, n. 24422).

Ritenuto che:

nel caso di specie, la corte d'appello si sia conformata ai principi suesposti, avendo valorizzato, ai fini dell'accertamento in ordine alla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo, al di là di quanto emergeva dalle risultanze anagrafiche:

- 1) la relazione dell'agenzia informativa del 20 gennaio 1994 - dalla quale risultava che il DEBITORE, pur avendo la residenza anagrafica in (OMISSIS), all'atto della notifica abitava di fatto a (OMISSIS), in via (OMISSIS), dove l'atto notificatogli era stato ritirato dal custode dell'immobile;
- 2) la missiva del 24 gennaio 1995, nella quale il legale del DEBITORE. riconosceva esplicitamente che al suo cliente era stato notificato, nel luglio del 1994, il provvedimento monitorio;

in tal senso, debba considerarsi corretto il riferimento operato dalla corte d'appello, al fine di trarne un elemento decisivo circa la conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo da parte dell'istante, alla missiva del legale del DEBITORE in data 24 gennaio 1995, sia in quanto - come si è dianzi rilevato - la prova contraria alle risultanze anagrafiche ben può essere costituita anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, sia perché è evidente che il predetto legale non poteva che riportare, quanto alla notifica del monitorio, circostanze riferitegli dal suo stesso cliente;

per contro, non rilevi il fatto che, evidentemente per un refuso, nella sentenza di appello il civico di via (OMISSIS) sia stato indicato come n. 12, anziché come n. 2, atteso che non è controverso in giudizio (secondo quanto confermato dallo stesso DEBITORE alla pag. 7 del ricorso e, comunque, risultante in modo inequivoco dall'avviso di ricevimento di tale notifica

Ordinanza, Corte di Cassazione Pres. Cristiano, Rel. Valitutti, n. 27529 del 20 novembre 2017
riprodotto nell'atto) che il decreto ingiuntivo sia stato notificato e ricevuto al n. 2 di via (OMISSIS) di (OMISSIS).

Ritenuto che:

per le ragioni su esposte, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*